

## Relazione illustrativa

Lo schema di decreto legislativo all'esame è stato predisposto ai sensi dell'articolo 1 della legge 4 giugno 2010, n. 96, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009, allo scopo di trasporre nell'ordinamento interno la direttiva 2009/29/CE, che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra.

La predetta direttiva ha modificato significativamente il sistema comunitario per lo scambio delle quote di emissione di CO<sub>2</sub> (ETS) soprattutto con riferimento agli impianti stazionari.

Più in particolare è intervenuta :

- sul campo di applicazione definendolo in maniera più puntuale per quanto riguarda gli impianti di combustione ed estendendo il sistema ad altri gas diversi dalla CO<sub>2</sub>. Ha, inoltre, previsto la possibilità di escludere i piccoli impianti (ossia gli impianti con emissioni annue inferiori a 25.000 tCO<sub>2</sub> e, laddove sono svolte attività di combustione, con potenza termica nominale inferiore ai 35 MW), purché le emissioni di tali impianti siano regolamentate con misure che comportano uno sforzo di riduzione "equivalente" a quello che sarebbe stato loro imposto se fossero rimasti all'interno dell'ETS. Infine, ha introdotto la possibilità di stabilire regole semplificate per il monitoraggio, la rendicontazione e la verifica a favore degli impianti caratterizzati, nel periodo 2008-2010, da emissioni inferiori alle 5.000 tCO<sub>2</sub>/anno;
- sul metodo di assegnazione delle quote prevedendo che le quote vengano assegnate mediante asta. Più precisamente, per gli impianti termoelettrici e per gli impianti per la cattura e lo stoccaggio del carbonio l'assegnazione sarà totalmente a titolo oneroso ("full auctioning"), ad eccezione sia degli impianti di cogenerazione che possono ricevere quote gratuite per l'energia termica destinata al teleriscaldamento sia degli impianti industriali e degli impianti di produzione di energia elettrica che utilizzano gas residui di acciaieria la cui produzione risulta inevitabile. Sono previste misure transitorie per gli impianti termoelettrici situati in quei Paesi che nel 2007 non erano connessi alla rete gestita dalla Union for the Coordination of Transmission of Electricity o che erano connessi con una sola linea di potenza inferiore ai 400 MW, oppure che nel 2006 hanno prodotto più del 30% di elettricità con un unico combustibile fossile e che erano caratterizzati da un PIL pro capite non superiore al 50% della media UE (l'Italia non ricade in tali eccezioni).  
Per gli impianti dei settori diversi dal termoelettrico è prevista una transizione graduale verso il "full auctioning"; in particolare, il primo anno sarà assegnato gratuitamente l'80% delle quote spettanti, mentre negli anni successivi la percentuale di assegnazione gratuita sarà ridotta linearmente fino ad arrivare al 30% nel 2020 (il che implica un'assegnazione gratuita, come media del periodo, pari al 55% delle quote spettanti);
- sulla gestione delle aste che avverrà a livello nazionale con regole armonizzate definite a livello comunitario con uno specifico regolamento. E' previsto che i proventi derivanti dalle aste vengano destinati ad interventi di mitigazione per favorire gli adattamenti ai cambiamenti climatici. La quantità totale di quote da mettere all'asta sarà ripartita tra gli Stati Membri come segue: l'88% della quantità totale di quote da mettere all'asta sarà distribuita in proporzione alle emissioni del 2005 o della media 2005-2007 (da scegliere tra il valore più elevato); il 10% della quantità totale di quote da mettere all'asta sarà ridistribuito dagli Stati Membri con un reddito medio pro capite superiore del 20% rispetto alla media UE ai Paesi con reddito medio pro capite inferiore alla media (la redistribuzione è più elevata per quei Paesi con reddito pro capite basso e prospettive di



crescita elevate); il 2% della quantità totale di quote da mettere all'asta sarà ridistribuita tra gli Stati Membri le cui emissioni nel 2005 erano almeno del 20% al di sotto dei livelli dell'anno assunto quale anno base nell'ambito del Protocollo di Kyoto.

Infine, la direttiva in questione ha :

- introdotto una flessibilità tra i settori ETS e non ETS prevedendo la possibilità di rilasciare quote a seguito della realizzazione di progetti che riducono le emissioni in settori non regolati dall'ETS, di modo che gli operatori che hanno realizzato tali progetti possano vendere le quote agli impianti regolati dall'ETS;
- previsto l'istituzione di una riserva di quote da assegnare a titolo gratuito agli impianti "nuovi entranti" nel sistema e a quelli che effettuano significativi ripotenziamenti.

Le modifiche apportate alla direttiva 2003/87/CE dalla direttiva 2009/29/CE si aggiungono a quelle introdotte nel 2004 dalla direttiva 2004/101/CE, che ha disciplinato l'uso dei crediti derivanti dai meccanismi flessibili del Protocollo di Kyoto (Meccanismo di sviluppo pulito - CDM e Meccanismo di attuazione congiunta- JI) al fine di adempiere all'obbligo annuale di restituzione delle quote, e a quelle introdotte nel 2008 dalla direttiva 2008/101/CE, che ha esteso il sistema ETS al settore aviazione.

La direttiva 2003/87/CE è stata trasposta nel nostro ordinamento con il decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, che è stato modificato una prima volta dal decreto legislativo 7 marzo 2008, n.51, ed una seconda volta dal decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 257, per apportare le modifiche introdotte dalla direttiva 2008/101/CE. In entrambi i casi si è operato facendo ricorso alla tecnica della novella legislativa.

Considerate le significative novità introdotte al sistema ETS dalla direttiva 2009/29/CE si è ritenuto di non novellare per la terza volta il provvedimento in questione. Si è, invece, proceduto alla stesura di un nuovo decreto legislativo che recepisce le disposizioni della direttiva 2009/29/CE e abroga il decreto n. 216 del 2006 riproducendone, nel contempo, le disposizioni non modificate dalla predetta direttiva.

Il provvedimento all'esame è stato strutturato prevedendo:

- a) Disposizioni generali (articoli 1 - 3);
- b) un Titolo I recante disposizioni in merito all'Autorità nazionale competente (articolo 4);
- c) un Titolo II recante disposizioni sul trasporto aereo (articoli 5 - 11);
- d) un Titolo III recante disposizioni sugli impianti stazionari (articoli 12 - 27);
- e) un Titolo IV recante disposizioni applicabili sia al trasporto aereo sia agli impianti fissi (articoli 28 - 38);
- f) un Titolo V recante disposizioni transitorie e finali (articoli 39 - 46).

Si riporta di seguito la sintesi dei contenuti dei singoli articoli.

### **Disposizioni generali (articoli 1 - 3)**

#### **Articoli 1, 2 e 3**

Gli articoli individuano rispettivamente l'oggetto del provvedimento, il campo di applicazione (elenco delle attività e gas di cui all'allegato I e II del provvedimento) e le definizioni a cui si fa riferimento nel provvedimento stesso.

Le differenze tra gli articoli 1, 2 e 3 dello schema di decreto in oggetto e i rispettivi articoli del decreto legislativo n. 216/2006, sono di seguito evidenziate:

<b>Schema di decreto</b>	<b>Decreto legislativo. 216/2006</b>	<b>Motivazioni</b>
Art. 2, comma 1: le attività	Art. 2, comma 1: le attività	Riguardo il comma 1 la



<p>regolamentate dal decreto sono indicate in un unico allegato (Allegato I). Sono inoltre stati aggiunti due commi contenenti le disposizioni per verificare l'eventuale inclusione degli impianti di inceneritori nel campo di applicazione del decreto legislativo.</p>	<p>regolamentate dal decreto sono indicate in due Allegati distinti (Allegato A e Abis)</p>	<p>modifica – meramente redazionale – è finalizzata ad allineare il testo alla direttiva 2003/87/CE, come da ultimo modificata alla direttiva 2009/29/CE</p> <p>I commi 2 e 3 sono stati inseriti per assicurare certezza normativa ai gestori degli impianti di incenerimento dal momento che con riferimento a tali impianti la direttiva (si veda allegato I) si limita ad indicare <i>“Combustione di carburanti in impianti di potenza termica nominale totale superiore a 20 MW (tranne negli impianti per l'incenerimento di rifiuti pericolosi o urbani)”</i></p>
<p>Art. 3, comma 1: “Ampliamento sostanziale di capacità”, “livello di attività iniziale”, “misure comunitarie per l'assegnazione”, “nuovo entrante”, “sottoimpianto”, “sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di prodotto”, “sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di combustibile”, “sottoimpianto con emissioni da processo”</p>	<p>Non presenti</p>	<p>Le definizioni sono necessarie per il recepimento della decisione 2011/278/CE</p>
<p>Art. 3, comma 1: “impianto per l'incenerimento dei rifiuti urbani; “impianto per l'incenerimento dei rifiuti pericolosi”</p>	<p>Non presenti</p>	<p>Definizioni introdotte per consentire la corretta identificazione del campo di applicazione della norma. Infatti la direttiva 2003/87/CE stabilisce l'esclusione dal campo di applicazione degli “impianti per l'incenerimento di rifiuti pericolosi o urbani”, esclusione confermata dalla direttiva 2009/29/CE (si veda Allegato I della direttiva 2003/87/CE). Le modalità per l'applicazione di tale prescrizione non sono univoche in ragione delle diverse classificazioni di rifiuto</p>



		<p>usate dagli Stati Membri (ad esempio l'Italia ha introdotto la definizione di rifiuto speciale non presente nella normativa comunitaria) e della composizione dei rifiuti bruciati dagli impianti caratterizzata da una notevole variabilità. Al fine di garantire un'applicazione armonizzata della direttiva 2003/87/CE, la Commissione Europea ha pubblicato, il 18 marzo 2010, delle "Linee guida sull'interpretazione dell'Allegato I della Direttiva ETS (escl. Aviazione)" in cui vengono dati degli indirizzi per il trattamento di tali impianti. Le definizioni introdotte tengono conto di tali indirizzi e dell'approccio seguito dagli altri Stati Membri.</p>
Art.3, comma 1: "organismo di accreditamento nazionale"	Non presente	<p>La definizione è necessaria per recepire correttamente quanto previsto dalla normativa nazionale in merito all'individuazione ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008, di un organismo di accreditamento nazionale designato</p>
Art. 3, comma 1: "registro nazionale"; registro dell'Unione "	Non presenti	<p>Le definizioni introdotte sono necessarie per recepire correttamente le modifiche introdotte dalla direttiva 2009/29/CE che prevede l'istituzione di un <i>Registro unico europeo</i> in sostituzione dei <i>Registri nazionali delle emissioni e delle quote di emissioni</i> (si veda art. 19 della direttiva 2003/87/CE) La chiusura dei <i>Registri nazionali delle emissioni e delle quote di emissioni</i>, implica la necessità di fare esplicito riferimento al <i>Registro nazionale</i> (prima integrato con il Registro nazionale delle emissioni e</p>



		delle quote di emissioni) in cui sono riportate le emissioni dei settori non regolate dalla direttiva 2003/87/CE
Art. 3, comma 1: "Comitato"; "Decisione di assegnazione (2008-2012)"; "Deliberazione n. 24/2011"; "Deliberazione n. 22/2011"; "disposizioni sulle verifiche"; "GSE"; "Protocollo di Kyoto"; "regolamento aste"; "UNFCCC"	Non presenti	Le definizioni sono state introdotte per rendere più agevole la lettura del testo, nonché recepire gli sviluppi della normativa comunitaria che per gli argomenti in questione è caratterizzata da una rapida evoluzione.
Art. 3, comma 1: "attività di progetto", "credito"	Art. 3, comma 1: "attività di progetto", "credito"	La modifica introdotta amplia la definizione al fine di recepire la direttiva 2009/29/CE che prevede la possibilità di realizzare attività di progetto (e generare i relativi crediti) addizionali a quelle di cui all'art. 6 e 12 del Protocollo di Kyoto (si veda articolo 11 ter della direttiva 2003/87/CE)
Art. 3, comma 1: "disposizioni sul monitoraggio e la comunicazione delle emissioni",	Art. 3, comma 1: "decisione sul monitoraggio e la comunicazione delle emissioni",	La modifica è necessaria poiché per il periodo 2013-2020 le disposizioni sul monitoraggio e la comunicazione delle emissioni non saranno disciplinate con un provvedimento diverso dalla Decisione.
Art. 3, comma 1: "elenco degli operatori aerei",	Art. 3, comma 1: "elenco degli operatori aerei",	Le modifiche introdotte sono necessarie per tener conto dei Regolamenti adottati dalla Commissione Europea successivamente all'entrata in vigore del D.lgs. 257/2010.
Art. 3, comma 1: "gas ad effetto serra"	Art. 3, comma 1: "gas ad effetto serra"	La modifica introdotta amplia la definizione al fine di recepire correttamente la definizione riportata nella direttiva 2009/29/CE (si veda art. 3, lettera c) della direttiva 2003/87/CE).
Art. 3, comma 1: "impianto di produzione di elettricità"	Art. 3, comma 1: "impianto termoelettrico"	La modifica è necessaria per recepire le modifiche introdotte dalla direttiva 2009/29/CE (si veda art. 3, lettera u) della direttiva 2003/87/CE)
Art. 3, comma 1: "nuovo"	Art. 3, comma 1: "nuovo"	La modifica è necessaria per



entrante"	entrante"	ricepire le modifiche introdotte dalla direttiva 2009/29/CE (si veda art. 3, lettera h) della direttiva 2003/87/CE)
Art. 3, comma 1: "verificatore"	Art. 3, comma 1: "verificatore"	Le modifiche sono necessarie per recepire correttamente quanto la normativa nazionale che prevede che l'attività di accreditamento dei verificatori sia svolta dall'organismo di accreditamento nazionale designato.
Non presenti	Art.3, comma 1: "entrata in esercizio", "fonte"; "impianto esistente";	Si tratta di definizioni non necessarie poiché: <ul style="list-style-type: none"> <li>• "fonte", definita in maniera esaustiva nelle "disposizioni sul monitoraggio e la comunicazione delle emissioni";</li> <li>• "entrata in esercizio" disciplinato dall'Art. 3 lettere n) e o) della decisione 2011/278/CE</li> <li>• "impianto esistente", non ci sono riferimenti nello schema di decreto</li> </ul>
Non presenti	Art.3, comma 1: "primo periodo di riferimento"; "periodo di riferimenti successivi"	Si tratta di definizioni non necessarie poiché il decreto in oggetto regola il periodo 2013-2020. Al contrario i periodi indicati in colonna 2 riguardano rispettivamente il 2005-2007 e il 2008-2012
Non presenti	Art. 3, comma 1: "Piano Nazionale di Assegnazione delle quote"	Si tratta di una definizione non necessaria dal momento che la direttiva 2009/29/CE abolisce la possibilità per gli Stati Membri di redigere il proprio Piano Nazionale di Assegnazione.

#### **Titolo I recante disposizioni in merito all'Autorità nazionale competente (articolo 4)**

##### **Articolo 4**

La bozza di provvedimento non si discosta significativamente rispetto a quanto stabilito dall'articolo 3bis del decreto legislativo n. 216/2006. Le differenze più significative sono di seguito evidenziate:



Schema di decreto	Decreto legislativo. 216/2006	Motivazioni
Art. 4, comma 4, lettere da a) ad l)	Art. 3bis, comma 4, lettere da a) ad l)	Le attività di cui alla colonna 2 ai sensi della direttiva 2009/29/CE non vengono più svolte dagli Stati Membri. Le stesse sono state rispettivamente sostituite dalle attività di cui alla colonna 1.
Non presente	Art. 3bis, comma 4, lettera m)	Le modifiche introdotte dalla direttiva 2009/29/CE non consentono agli Stati membri di effettuare il raggruppamento di impianti
Non presente	Art. 3bis, comma 4, lettera o)	La normativa nazionale ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008, prevede che l'attività di accreditamento venga svolta da un organismo di accreditamento nazionale designato
Art. 4, comma 4, lettera o)	Art. 3bis, comma 4, lettera q)	Il compito di irrogare le sanzioni è stato attribuito al Comitato coerentemente con quanto previsto dalla legislazione vigente.
Art. 4, comma 4, lettera s)	Art. 3bis, comma 4, lettera u)	Le modifiche effettuate sono necessarie per recepire quanto previsto dalla direttiva 2009/29/CE che ha modificato significativamente la quantità e la qualità dei crediti CERS/ERUs utilizzabili dai gestori e dagli operatori aerei ai fini dell'adempimento dell'obbligo di restituzione.
Non presente	Art. 3bis, comma 4, lettera z)	La direttiva 2009/29/CE stabilisce norme armonizzate per l'assegnazione delle quote a titolo oneroso
Non presente	Art. 3bis, comma 4, lettera aa)	La direttiva 2009/29/CE stabilisce norme armonizzate per la gestione dei registri
Comma 7: inclusione nel Consiglio direttivo del Comitato di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze con funzioni consultive e nella Segreteria tecnica di due membri nominati da ISPRA	Non presente	L'obbligo introdotto dalla direttiva 2009/29/CE di assegnare una parte delle quote a titolo oneroso, ed in particolare attraverso un meccanismo di asta, rende opportuno l'ampliamento del Comitato ad un rappresentante



		<p>del Ministero dell'economia e delle finanze e l'integrazione della Segreteria tecnica con un ulteriore rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze.</p> <p>L'integrazione della Segreteria tecnica con due membri uominati da ISPRA, deriva dalla necessità di assicurare la coerenza tra i dati utilizzati da ISPRA in fase di predisposizione dell'inventario nazionale delle emissioni (compito attribuito ad ISPRA ai sensi dell'art. 14 bis del decreto legislativo n. 216/2006) e i dati utilizzati in fase di assegnazione. Tale necessità non era così evidente nel periodo 2008-2012 poiché l'assegnazione non era basata sull'uso di benchmark di prodotto e dati di produzione dei singoli impianti (metodologia introdotta dalla direttiva 2009/29/CE)</p>
Comma 7: sostituzione della Conferenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano con il Presidente della Conferenza Stato-Regioni	Non presente	La modifica è stata effettuata su richiesta del Dipartimento Affari regionali

L'attività di cui all'Art. 3bis, comma 4, lettere n), r), s), t), v), bb), cc), dd) del decreto legislativo 216/2006 sono riportate all'articolo 4, comma 4, lettere m), p), q), r), t), u), v), z) dello schema di decreto.

Le attività di cui all'articolo 4, comma 4, lettere aa) e seguenti fanno riferimento a nuove attività introdotte dalla direttiva 2009/29/CE.

L'attività di cui all'art. 3bis, comma 5, lettere b), c), f) e g) del decreto legislativo 216/2006 sono riportate all'articolo 4, comma 5, lettere a), b), c) e d) dello schema di decreto.

In merito all'aumento del numero dei componenti del Comitato, ed in particolare alla necessità di assicurare che da tale variazione non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, si segnala che i rappresentanti delle amministrazioni/enti coinvolti, a seguito della nomina quali componenti del Consiglio direttivo e della Segreteria tecnica non vengono distaccati dall'amministrazione di appartenenza presso la sede del Comitato (Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare). Al contrario svolgono le attività derivanti dall'appartenenza al Comitato presso le rispettive amministrazioni/enti e partecipano alle riunioni del Consiglio direttivo e della Segreteria tecnica sulla base di convocazioni ad hoc rispettivamente da parte del Presidente del Comitato e del coordinatore della Segreteria tecnica.





## **Titolo II recante disposizioni in merito al trasporto aereo (articoli 5 – 11)**

### **Articoli da 5 a 11**

La bozza di provvedimento non si discosta significativamente rispetto ai contenuti del decreto legislativo n. 216/2006. Sono state introdotte alcune modifiche redazionali allo scopo di migliorare la leggibilità del testo (ad esempio l'articolo 5 è stato introdotto allo scopo di meglio evidenziare l'ambito di applicazione del Titolo II).

Gli articoli 6, 7, 8, 9 corrispondono rispettivamente agli articoli 3-ter, 3-quater, 3-quinquies, 3-sexies del decreto legislativo n. 216/2006. Le uniche modifiche di merito riguardano l'eliminazione delle attività relative al periodo di scambio 1 gennaio-31 dicembre 2012 e 1 gennaio 2013 - 31 dicembre 2020, poiché già realizzate dal Comitato

L'articolo 10 contiene gli obblighi in merito alla trasmissione e aggiornamento del Piano di monitoraggio da parte degli operatori aerei già presenti nella sostanza all'articolo 13, comma 3, 4 e 5 del decreto legislativo n. 216/2006 e all'articolo 1, commi 13, 14 e 15 del decreto legislativo n. 257/2010. Considerato che i decreti in questione saranno abrogati nel momento dell'entrata in vigore del presente decreto, al fine di armonizzare le disposizioni sopra citate si è ritenuto opportuno includere tali disposizioni in un unico articolo.

L'articolo 11 disciplina l'applicazione del divieto operativo per gli operatori aerei amministrati dall'Italia già presente all'articolo 20 bis del decreto legislativo n. 216/2006.

## **Titolo III recante disposizioni in merito agli impianti stazionari (articoli 12 – 27)**

### **Articolo 12**

L'articolo è stato introdotto per meglio evidenziare il campo di applicazione del Titolo III (elenco delle attività di cui all'allegato I diverse dalle attività di trasporto aereo).

### **Articoli da 13 a 18**

Gli articoli disciplinano gli aspetti relativi all'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra: richiesta dell'autorizzazione, contenuti, rilascio, disposizioni in materia di monitoraggio, aggiornamento, revoca e lo scambio di informazioni ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Il processo autorizzativo non si discosta significativamente da quello attualmente previsto agli articoli 4, 5, 6 del decreto legislativo n. 216/2006 fatta eccezione per

- L'articolo 13 dello schema di decreto:
  - L'eliminazione del rinnovo dell'autorizzazione per ciascun periodo di riferimento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 216/2006, motivata dal fatto che la direttiva 2003/87/CE (art. 6, comma 1) prevede il riesame delle autorizzazioni ogni cinque anni e non fa riferimento ad una procedura di rinnovo delle stesse alla fine del periodo di riferimento;
- L'articolo 14 dello schema di decreto:
  - L'eliminazione della finestra temporale di 180 giorni per la presentazione della domanda di autorizzazione di cui all'articolo 5, comma 2 del decreto legislativo 216/2006, motivata dalla necessità di evitare penalizzazioni ai gestori italiani dal momento che la direttiva 2009/29/CE prevede un meccanismo di assegnazione delle quote basato su un approccio "first come first serve";
  - L'eliminazione dell'articolo 5, comma 4 del decreto legislativo 216/2006, motivata dal fatto che il supporto al Comitato della Segreteria tecnica ivi citata è implicito.



Le restanti differenze tra l'articolo 5 del decreto legislativo 216/2006 e l'articolo 14 dello schema di decreto sono di matura redazionale e hanno l'obiettivo di rendere la lettura del testo più agevole.

➤ **Articolo 15 dello schema di decreto:**

- L'introduzione dell'obbligo di trasmissione all'Autorità Nazionale Competente del Piano di monitoraggio delle emissioni di gas serra e suoi aggiornamenti in caso di modifica del sistema di monitoraggio (obbligo introdotto con la direttiva 2009/29/CE)

Le restanti differenze rispetto all'articolo 6 del decreto legislativo 216/2006, sono di natura redazionale ed hanno l'obiettivo di migliorare la leggibilità del testo e adeguarne la struttura della direttiva 2003/87/CE.

Da segnalare che al fine di evitare un inutile aggravio amministrativo, gli operatori in possesso dell'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra rilasciata ai sensi del decreto legislativo n. 216/2006 (impianti inclusi nel sistema ETS per il periodo 2008-2012) e gli operatori in possesso dell'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra rilasciata ai sensi della delibera dell'Autorità Nazionale Competente n. 25/2011 (impianti attualmente non inclusi nel sistema ETS, ma che lo saranno per il periodo 2013-2020), non devono presentare una nuova domanda di autorizzazione (comma 4 dello schema di decreto).

➤ **Articolo 16 dello schema di decreto:** l'articolo è stato introdotto a seguito dell'introduzione da parte della direttiva 2009/29/CE dell'obbligo di trasmissione all'Autorità Nazionale Competente del Piano di monitoraggio delle emissioni di gas serra (si veda sopra) e dell'obbligo di gestione degli aggiornamenti da parte dell'Autorità Nazionale Competente.

➤ **Articolo 17 dello schema di decreto:** l'articolo, non presente nel decreto legislativo n. 216/2006 e successive modificazioni, è stato introdotto per esplicitare i casi di revoca dell'autorizzazione, dal momento che sia la direttiva (art. 10 bis, paragrafo 19) sia la decisione (articolo 22, paragrafo 1, lettere a) e b) introducono indirettamente la fattispecie "ritiro dell'autorizzazione".

➤ **L'articolo 18 ha l'obiettivo di aggiornare i contenuti dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 216/2006 e successive modificazioni, per tener conto dell'evoluzione della normativa nazionale che rende superfluo garantire un coordinamento già realizzato in fase di consolidamento delle diverse normative ambientali. Tra l'altro il decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 è stato abrogato e il riferimento alla legge di ratifica del Protocollo di Kyoto non è pertinente in questo contesto poiché la direttiva 2009/29/CE ha introdotto un obiettivo di riduzione comunitario per i settori regolati, mentre il Protocollo di Kyoto individua obblighi di riduzione nazionali. Tuttavia è necessario assicurare lo scambio delle informazioni in fase di rilascio dell'autorizzazione di cui al decreto legislativo 152/2006 e successive modificazioni e pertanto l'articolo in questione è stato modificato in tal senso.**

**Articolo 19**

L'articolo disciplina la messa all'asta delle quote di CO<sub>2</sub>

- individuando nel GSE il soggetto che svolge il ruolo di "responsabile del collocamento" ed indicando esplicitamente che il GSE deve dare attuazione agli accordi necessari affinché la Piattaforma d'Asta possa trattenerne le risorse necessarie per il pagamento del Sorvegliante d'Asta (comma 1);
- disciplinando le modalità di versamento dei proventi derivanti dalla vendita all'asta delle quote di CO<sub>2</sub> al GSE e da questo al bilancio dello Stato (comma 2);
- prevedendo la possibilità di individuare le attività che il GSE dovrà svolgere in qualità di "responsabile del collocamento" attraverso un'apposita convenzione (comma 4);



- destinando, in attuazione del decreto legge 20 maggio 2010, n. 72, convertito con modificazioni, dalla legge 19 luglio 2010, n. 111, il 50% dei proventi derivanti dalla vendita all'asta delle quote di CO<sub>2</sub> al rimborso dei crediti spettanti ai gestori degli impianti “nuovi entranti” che a causa dell'esaurimento della riserva di quote “nuovi entranti” non hanno beneficiato di assegnazione a titolo gratuito per il periodo 2008-2012 (comma 5);
- destinando, come richiesto dalla direttiva, il 50% dei proventi derivanti dalle aste ad attività volte a contrastare i cambiamenti climatici (comma 6).

Vengono inoltre introdotti gli obblighi di rendicontazione in merito all'uso delle risorse e allo svolgimento delle aste (comma 7) come richiesto dalla direttiva 2009/29/CE (si veda articolo 10, paragrafi 3 e 4).

L'articolo non trova corrispondenza nell'articolato del decreto legislativo n. 216/2006 poiché la direttiva 2003/87/CE non prevedeva l'obbligo di messa all'asta delle quote.

#### **Articoli da 20 a 22**

Gli articoli in questione disciplinano l'assegnazione a titolo gratuito, in particolare individuando i criteri generali (articolo 20), le norme transitorie per l'assegnazione agli impianti esistenti (articolo 21) e ai nuovi entranti (articolo 22). Da evidenziare che le norme per l'assegnazione a titolo gratuito hanno natura transitoria poiché obiettivo finale della direttiva è giungere gradualmente ad una totale assegnazione delle quote a titolo oneroso. Gli articoli in questione non trovano corrispondenza nell'articolato del decreto legislativo n. 216/2006 poiché la direttiva 2009/29/CE ha modificato radicalmente la metodologia di assegnazione delle quote a titolo gratuito ora armonizzata a livello UE a differenza di quanto previsto dalla direttiva 2003/87/CE (prima delle modifiche introdotte dalla 2009/29/CE) che prevedeva la possibilità per lo Stato Membro di redigere una proposta di assegnazione (il c.d. Piano Nazionale di Assegnazione) e successivamente la Decisione di Assegnazione. Tale possibilità, attribuendo un ampio margine di manovra allo Stato Membro rendeva necessaria l'approvazione della Decisione di Assegnazione da parte dei Ministri competenti (vedi articolo 11, comma 1 del decreto legislativo n. 216/2006), approvazione non più necessaria dal momento che l'attività di assegnazione per il periodo 2013 -2020 si riduce all'applicazione di una metodologia già decisa a livello UE. Per questa ragione gli articoli 10, 11, comma 1 e 3, 12 e 12 bis del decreto legislativo 216/2006 non sono applicabili nel periodo di scambio 2013-2020.

#### **Articolo 23**

L'articolo disciplina il rilascio delle quote assegnate a titolo gratuito. Non sono state introdotte novità significative rispetto a quanto già previsto nell'articolo 11 del decreto legislativo n. 216/2006. In particolare

<b>Schema di decreto</b>	<b>Decreto legislativo. 216/2006</b>	<b>Motivazioni</b>
Non presente	Art. 11, comma 1	L'attività di assegnazione agli impianti esistenti e nuovi entranti è disciplinata dagli art. 21 e 22 dello schema di decreto
Art. 23, comma 1 e 2	Art. 11, comma 2	Il decreto legislativo 216/2006 prevede il mancato rilascio delle quote nel caso in cui l'impianto si trova in stato di chiusura o sospensione. La decisione 2011/278/UE ha definito nel dettaglio le fattispecie relative alla cessazione di attività che ricomprende sia lo stato di



		chiusura sia lo stato di sospensione di cui al decreto legislativo 216/2006. Le modifiche introdotte hanno l'obiettivo di assicurare la coerenza del testo rispetto alle novità introdotte dalla decisione 2011/278/UE
Art. 23, comma 3	Non presente	Strumentale per dare corretta attuazione al comma 2
Art. 23, comma 4	Non presente	La scadenza del 31 gennaio è necessaria per dare corretta attuazione al comma 3

#### **Articoli da 24 a 26**

Gli articoli in questione definiscono la cessazione di attività, la cessazione parziale di attività, la riduzione sostanziale di capacità e le modalità di comunicazione del verificarsi di tali fattispecie che hanno impatti significativi sull'assegnazione delle quote a titolo gratuito. Le definizioni e le modalità di comunicazione modificano sostanzialmente quanto previsto all'articolo 21 del decreto legislativo n. 216/2006 al fine di recepire quanto contenuto nei paragrafi 21, 22 e 23 della Decisione 2011/278/UE.

#### **Articolo 27**

L'articolo al comma 1 prevede la possibilità di iniziativa da parte dell'Autorità Nazionale Competente al fine di giungere all'adozione di misure armonizzate a livello UE a favore dei settori o sottosectori esposti ad un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio (cosiddetto carbon leakage diretto). L'articolo prevede inoltre la possibilità di adottare misure per compensare gli extra costi derivanti dal trasferimento dei costi delle quote di CO2 sui prezzi dell'energia elettrica (cosiddetto carbon leakage indiretto). Gli articoli in questione non trovano corrispondenza nel decreto legislativo n. 216/2006 poiché la possibilità di introdurre misure a favore dei settori esposti al carbon leakage diretto ed indiretto non era prevista nella direttiva 2003/87/CE.

#### **Titolo IV recante disposizioni applicabili sia al trasporto aereo sia agli impianti fissi (articoli 28 – 38)**

#### **Articolo 28**

Le disposizioni più rilevanti contenute nell'articolo riprendono quanto già stabilito all'articolo 14 del decreto legislativo n. 216/2006:

<b>Schema di decreto</b>	<b>Decreto legislativo. 216/2006</b>	<b>Motivazioni</b>
Art. 28, comma 1	Art. 14, comma 1	Le modifiche introdotte hanno l'obiettivo di recepire le novità introdotte dalla direttiva 2009/29/CE e ulteriormente specificate con regolamento (UE) n. 920/2010 e n. 1193/2011 riguardo l'istituzione del Registro unico europeo che sostituisce il

		Registro nazionale ETS attualmente vigente.
Art. 28, comma 2	Art. 14, comma 2	L'unica differenza riguarda l'introduzione dell'obbligo di ISPRA, in qualità di amministratore della registro dell'Unione (sezione italiana) e del registro nazionale, di dare piena attuazione alle disposizioni di cui al regolamento sui registri. Tale obbligo è stato esplicitato per recepire quanto richiesto dall'art. 86 del regolamento 1193/2011
Art. 28, comma 3, 4, 5	Art. 14, comma 3, 4, 5	Nessuna modifica se non quelle necessarie per assicurare la coesistenza dei due regimi

Si segnala che i compiti attribuiti ad ISPRA non sono addizionali rispetto a quelli attualmente previsti dal decreto legislativo n. 216/2006 dal momento che ISPRA già svolge le funzioni di amministratore del registro coerentemente con quanto richiesto dai regolamenti sui registri vigenti.

#### **Articoli 29 e 30**

L'articolo 29 disciplina l'uso dei crediti, dei CERs e degli ERUs nel sistema ETS. L'articolo 30 recepisce i criteri di base da applicare nel momento in cui vengono autorizzate attività di attuazione congiunta e attività di meccanismo pulito. Gli articoli sostituiscono integralmente quanto previsto all'articolo 15, comma 8, 9, 9bis, 10 e 11 del decreto legislativo n. 216/2006 poiché superati dalle novità introdotte dagli articolo 11 bis e 11 ter della direttiva 2009/29/CE. La norma si limita a fissare gli elementi macro e rimanda i dettagli ad un provvedimento del Comitato dal momento che non sono ancora disponibili i provvedimenti con cui la Commissione individua quantitativamente e qualitativamente i crediti, i CERs e gli ERUs che potranno essere immessi nel sistema nel periodo 2013-2020 in aggiunta a quelli già presenti. L'articolo prevede un comma addizionale (comma 4) finalizzato ad assicurare l'equità di trattamento tra gli impianti "nuovi entranti" che non hanno ricevuto assegnazione di quote a titolo gratuito a causa dell'esaurimento della riserva "nuovi entranti", e gli impianti che hanno beneficiato di assegnazione gratuita. Infatti mentre quest'ultimi possono adempiere all'obbligo annuale di restituzione delle quote anche utilizzando CERs/ERUs (fino ad una percentuale predeterminata dell'assegnazione), i primi non possono avvalersi di tale possibilità poiché non sono stati destinatari di assegnazione a titolo gratuito. Poiché sul mercato del carbonio il prezzo dei CERs/ERUs è inferiore al prezzo delle quote (ed entrambi i titoli sono equivalenti ai fini dell'obbligo di restituzione), gli operatori possono avvantaggiarsi della differenza di prezzo per ridurre i costi di adempimento.

#### **Articolo 31**

L'articolo 31 recepisce la possibilità prevista dalla direttiva di rilasciare quote di emissione di CO2 per progetti realizzati nei settori non ETS. Tale possibilità è subordinata al vaglio dell'Autorità Nazionale Competente. L'articolo non trova corrispondenza nell'articolato del decreto legislativo n. 216/2006 poiché tale possibilità è stata introdotta dall'articolo 24 bis della direttiva 2009/29/CE.

#### **Articolo 32 e 33**



L'articolo 32 disciplina il trasferimento, la restituzione e la cancellazione delle quote. L'articolo 33 stabilisce la validità della quote. Le disposizioni riprendono nella sostanza quanto già previsto all'articolo 15 del decreto legislativo n. 216/2006, in particolare:

Schema di decreto	Decreto legislativo. 216/2006	Motivazioni
Art. 32, comma 1	Art. 15, comma 1	Le modifiche sono finalizzate a riflettere più specificatamente quanto previsto dall'art. 12, paragrafo 1 della direttiva 2003/87/CE
Art. 32, comma 2	Art. 15, comma 2	Nessuna modifica di merito
Non presente	Art. 15, comma 3	In considerazione delle modifiche intervenute con l'adozione della nuova normativa in materia di registri, le verifiche da effettuare per procedere al trasferimento delle quote non sono effettuate sulla base delle modalità stabilite da Comitato, ma in automatico sulla base della normativa in materia di registri
Art. 28, comma 4	Art. 15, comma 4	
Art. 34, comma 2	Art. 15, comma 5 e 5 bis	
Art. 34, comma 3	Art. 15, comma 5 ter	
Non presente	Art. 15, comma 6 e 6 bis	La disposizione non è necessaria poiché nel caso in cui le emissioni non siano state verificate, si considerano come non trasmesse e il Comitato provvede ad effettuare una stima conservativa (art. 34, comma 3)
Art. 32, comma 3	Art. 15, comma 7	Le modifiche sono di natura redazionale e sono state introdotte al fine di migliorare la leggibilità del testo ed armonizzarlo rispetto alla nuova struttura della direttiva 2003/87/CE
Art. 32, comma 4	Art. 15, comma 7bis	Le modifiche sono di natura redazionale e sono state introdotte al fine di migliorare la leggibilità del testo ed armonizzarlo rispetto alla nuova struttura della direttiva 2003/87/CE
Art. 29, 30 e 31	Art. 15, comma 8, 9, 10 e 11	
Art. 32, comma 5 e 7	Non presente	Si tratta di disposizione



		introdotta dalla direttiva 2009/29/CE
Art. 33	Art. 18	Le modifiche sono necessarie per assicurare la possibilità di effettuare il c.d. "banking" (ossia la possibilità di usare nel periodo 2013-2020, le quote assegnate nel periodo 2008-2012). La disposizione è stata introdotta con l'art. 59 del regolamento 994/2008.

#### **Articolo 34 e 35**

L'articolo 34 disciplina il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni. L'articolo 35 disciplina le attività di verifica. Le differenze rispetto al decreto legislativo n. 216/2006 sono di seguito evidenziate:

<b>Schema di decreto</b>	<b>Decreto legislativo. 216/2006</b>	<b>Motivazioni</b>
Art. 34, comma 1	Art. 13, comma 1, 2 e 3	Le modifiche introdotte sono necessarie per recepire le nuove disposizioni in materia di monitoraggio, ivi incluso l'obbligo di monitorare le emissioni sulla base di un Piano di monitoraggio elaborato dal gestore e approvato dall'Autorità nazionale Competente
Art. 34, comma 2 e 3	Art. 15, comma 5, 5 bis, 5 ter	
Art. 35	Art. 16 e 17	Le modifiche introdotte sono necessarie per recepire le nuove disposizioni in materia di verifica (disposizioni armonizzate a livello UE) e l'evoluzione della normativa nazionale che prevede l'attribuzione ad ACCREDIA della competenza in materia di accreditamento dei verificatori (decreto del Ministro dello sviluppo economico del 22 dicembre 2009)



**Articolo 36**

L'articolo individua le sanzioni per il mancato rispetto degli obblighi previsti dal decreto. Le differenze rispetto al decreto legislativo n. 216/2006 sono di seguito evidenziate:

<b>Schema di decreto</b>	<b>Decreto legislativo. 216/2006</b>	<b>Motivazioni</b>
Art. 36, comma 1	Art. 20, comma 1	Testo modificato per tener conto del fatto che la sanzione ridotta di 40 Euro/t di CO2 non restituita non è applicabile né al periodo corrente né al periodo 2013-2020 e per tener conto del fatto che nel periodo 2013-2020 non tutti i gestori potranno beneficiare di assegnazione gratuita.
Art. 36, comma 2	Art. 20, comma 2	Nessuna modifica di merito
Art. 36, commi 10, 11, 12	Art. 20, comma 3, 4, 5	Nel periodo 2013-2020 le informazioni di cui all'art. 12 del decreto legislativo 216/2006 non sono dovute, per tale ragione i commi 3, 4 e 5 sono stati eliminati. In alternativa sono state previste sanzioni nel caso in cui le informazioni trasmesse dai gestori per consentire la determinazione dell'assegnazione 2013-2020 risultino false e non congruenti (comma 10 e 11) e nel caso in cui i verificatori responsabili della verifica di tali informazioni, abbiano validato tali informazioni come veritiere (comma 12)
Art. 36, comma 5	Art. 20, comma 6 e 6 quater	Nessuna modifica di merito
Art. 36, comma 3 e 4	Art. 20, comma 6bis e 6 ter	Nessuna modifica di merito
Art. 36, comma 6	Art. 20, comma 7 e 7 bis	Nessuna modifica di merito
Art. 36, comma 8	Art. 20, comma 8	Nessuna modifica di merito
Art. 36, comma 7	Art. 20, comma 9	Il testo è stato modificato per tener conto del fatto che nel periodo 2013-2020 il documento rilevante ai fini di considerare adeguatamente le modifiche degli impianti/operatori aerei è il Piano di monitoraggio e non l'autorizzazione





Art. 36, comma 13	Art. 20, comma 10	Irrogazione affidata al Comitato coerentemente con quanto previsto dal vigente decreto legislativo n. 216/2006.
Art. 36, comma 12	Art. 20, comma 11	

#### **Articolo 37 e 38**

Gli articoli prevedono la possibilità di includere nel sistema attività e gas addizionali (articolo 37) e di escludere i piccoli impianti (articolo 38). Riguardo l'esclusione dei piccoli impianti si segnala che al momento il Comitato di cui all'articolo 3bis del decreto legislativo n. 216/2006 sta elaborando una proposta per l'esclusione dei piccoli impianti dal sistema ETS che è stata trasmessa alla Commissione Europea per approvazione. Pertanto l'articolo sarà elaborato a seguito dell'acquisizione del nulla osta da parte della Commissione.

#### **Titolo V recante disposizioni transitorie e finali (articoli 39 – 46)**

##### **Articolo 39**

L'articolo ha l'obiettivo di disciplinare la comunicazione di informazioni e l'accesso alle informazioni stesse. L'articolo riprende nella sostanza quanto già previsto all'articolo 24 del decreto legislativo n. 216/2006.

##### **Articolo 40**

L'articolo introduce l'obbligo per l'Autorità Nazionale Competente di relazionare alla Commissione europea in merito all'attuazione della direttiva. Tale obbligo è già presente nel decreto legislativo n. 216/2006 (articolo 23).

##### **Articolo 41**

L'articolo introduce le tariffe per coprire i costi delle attività svolte dall'Autorità Nazionale Competente. Nella sostanza l'articolo riprende quanto già previsto all'articolo 26 del decreto legislativo n. 216/2006 integrando le attività addizionali introdotte con la direttiva 2009/29/CE (ad esempio lo svolgimento delle aste).

##### **Articolo 42**

Richiama l'articolo 14 bis del decreto legislativo n. 216/2006 (istituzione del Sistema Nazionale per la realizzazione dell'inventario delle emissioni di gas serra e regola la sua gestione)

##### **Articolo 43**

L'articolo abroga il decreto legislativo n. 216/2006. Vengono inoltre fatte salve le delibere del Comitato emanate ai sensi del decreto legislativo n. 216/2006 abrogato dal presente articolo.

##### **Articolo 44**

L'articolo contiene le disposizioni transitorie, in particolare al fine di evitare discontinuità è previsto che il Comitato attuale svolga i compiti attribuiti dal decreto al Comitato di cui all'articolo 4 fino alla data di istituzione del nuovo comitato.

##### **Articolo 45 e 46**

Gli articoli contengono rispettivamente le disposizioni finali e l'entrata in vigore.



***Allegato I e II***

Gli allegati I e II specificano rispettivamente le attività e i gas serra regolati dal decreto legislativo. Le differenze rispetto al decreto legislativo 216/2006 riguardano l'ampliamento alle nuove attività e gas introdotto dalla direttiva 2009/29/CE.

***Allegato III, IV e V***

Gli allegati III, IV e V specificano rispettivamente i criteri per lo svolgimento delle verifiche, i criteri per effettuare il monitoraggio e le informazioni minime per la comunicazione annuale delle emissioni e riproducono esattamente gli allegati D, E e F del decreto legislativo n. 216/2006.

***Allegati VI e VII***

Gli allegati esplicitano le modalità di calcolo delle emissioni consentite per gli impianti esclusi dal sistema ai sensi dell'articolo 38, nonché le modalità di calcolo del prezzo medio che i gestori di tali impianti dovranno corrispondere nel caso di superamento delle emissioni consentite.



## RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

Come previsto all'articolo 41, comma 1, dalla clausola di invarianza della spesa alla attuazione delle disposizioni del decreto in esame non deriveranno nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni ed i soggetti pubblici interessati provvederanno, infatti, agli adempimenti previsti dallo stesso decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, ad eccezione delle attività regolate al comma 1 dell'articolo 6, all'articolo 8, comma 5, all'articolo 9, all'articolo 10, commi 3 e 4, all'articolo 15, comma 1, all'articolo 16, all'articolo 19, comma 1, all'articolo 21, all'articolo 22, comma 4, all'articolo 23, comma 1, e all'articolo 34, comma 3, cui si farà fronte con apposite tariffe, come stabilito al comma 2 del citato articolo 41.

In particolare si precisa quanto segue.

### - Articolo 4

In merito all'aumento del numero dei componenti del Comitato, ed in particolare alla necessità di assicurare che da tale variazione non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, si segnala che i rappresentanti delle amministrazioni/enti coinvolti, a seguito della nomina quali componenti del Consiglio direttivo e della Segreteria tecnica non vengono distaccati dall'amministrazione di appartenenza presso la sede del Comitato (Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare). Al contrario svolgono le attività derivanti dall'appartenenza al Comitato presso le rispettive amministrazioni/enti e partecipano alle riunioni del Consiglio direttivo e della Segreteria tecnica sulla base di convocazioni ad hoc rispettivamente da parte del Presidente del Comitato e del coordinatore della Segreteria tecnica.

### - Articolo 28

Premesso che ISPRA già svolge, ai sensi dell'articolo 14 del previgente decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, le funzioni di amministratore del registro nazionale delle emissioni e delle quote di emissione, pertanto si ritiene che lo stesso Istituto potrà assolvere ai compiti attribuitigli dall'articolo 28, comma 1, del provvedimento all'esame, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già destinate all'adempimento delle funzioni di amministratore del registro.

Si segnala che i compiti attribuiti ad ISPRA non sono addizionali rispetto a quelli attualmente previsti dal decreto legislativo n. 216/2006 dal momento che ISPRA già svolge le funzioni di amministratore del registro coerentemente con quanto richiesto dai regolamenti sui registri vigenti.

28 DIC. 2012

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito

POSITIVO       NEGATIVO




## ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)

### **Amministrazione proponente:**

Ministero per gli affari europei e Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

**Titolo:** schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/29/CE del 23 aprile 2009 che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra



### **1 - IL CONTESTO E GLI OBIETTIVI**

#### **A) Sintetica descrizione del quadro normativo vigente.**

L'intervento regolatorio è necessario, secondo quanto stabilito dalla legge comunitaria 2009, al fine di recepire nell'ordinamento interno la direttiva 2009/29/CE del 23 aprile 2009 che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra.

Il quadro normativo nazionale di riferimento è costituito dal decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive modificazioni, recante l'attuazione delle direttive 2003/87/CE, 2004/101/CE e 2008/101/CE in materia di scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra nella Comunità, con riferimento ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto. Detto decreto è stato modificato più volte: una prima volta nel 2004 e, successivamente nel 2008 per recepire la direttiva 2008/101/CE, che ha esteso il sistema al settore aviazione.

Poiché la direttiva 2009/29/CE ha modificato significativamente il sistema ETS, la maggior parte delle disposizioni previste dal decreto legislativo n. 216/2006, e successive modificazioni, non sono valide per il periodo 2013-2020. Pertanto, si è ritenuto di non intervenire con una ulteriore novella del provvedimento originario, ma di procedere alla stesura di un nuovo decreto legislativo che recepisce le disposizioni della direttiva 2009/29/CE e abroga il decreto n. 156 del 2006 riproducendone, nel contempo, le disposizioni non modificate dalla predetta direttiva.



**B) Illustrazione delle carenze e delle criticità constatate nella vigente situazione normativa, corredata dalla citazione delle relative fonti di informazione.**

Il nuovo intervento regolatorio, in linea con la direttiva 2009/29/CE, modifica significativamente il sistema di scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra nella Comunità al fine di superare alcune carenze relative:

- al campo di applicazione: il campo di applicazione è stato definito in maniera più puntuale per quanto riguarda gli impianti di combustione ed è stato esteso il sistema ad altri gas diversi dalla CO<sub>2</sub>. E', inoltre, prevista la possibilità di escludere i piccoli impianti (ossia gli impianti con emissioni annue inferiori a 25.000 tCO<sub>2</sub> e, laddove sono svolte attività di combustione, con potenza tecnica nominale inferiore ai 35 MW), purché le emissioni di tali impianti siano regolamentate con misure che comportano uno sforzo di riduzione "equivalente" a quello che sarebbe stato loro imposto se fossero rimasti all'interno dell'ETS. Sono previste, infine per gli impianti caratterizzati nel periodo 2008-2010 da emissioni inferiori alle 5.000 tCO<sub>2</sub>/anno, regole semplificate per il monitoraggio, la rendicontazione e la verifica;

- all'impegno di riduzione richiesto: la direttiva stabilisce che, al 2020, a livello Comunitario, i settori regolati dall'ETS riducano le emissioni di gas ad effetto serra del 21% rispetto ai livelli del 2005. Più precisamente il numero massimo di quote da assegnare annualmente a livello comunitario (cap totale), a partire dal 2013, è determinato applicando annualmente a partire dal 2010 una riduzione dell'1,74% all'assegnazione media annua relativa al periodo 2008-2012. La direttiva stabilisce inoltre che la riduzione del cap totale prosegua anche dopo il 2020 sulla base o dello stesso fattore o di un fattore rivisto;

- al metodo di assegnazione: l'intervento regolatorio, in linea con la direttiva, stabilisce che le quote saranno assegnate mediante asta e più precisamente per gli impianti termoelettrici e per gli impianti per la cattura e lo stoccaggio del carbonio l'assegnazione sarà totalmente a titolo oneroso ("full auctioning"), ad eccezione degli impianti di cogenerazione che possono ricevere quote gratuite per l'energia termica destinata al teleriscaldamento o a impianti industriali, nonché degli impianti di produzione di energia elettrica che utilizzano gas residui di acciaieria la cui produzione risulta inevitabile. Per gli impianti dei settori diversi dal termoelettrico è prevista una transizione graduale verso il "full auctioning"; in particolare, il primo anno sarà assegnato gratuitamente l'80% delle quote spettanti, negli anni successivi la percentuale di assegnazione gratuita sarà ridotta linearmente fino ad arrivare al 30% nel 2020 (il che implica un'assegnazione gratuita, come media del periodo, pari al 55% delle quote spettanti);

- alle misure a supporto dei settori esposti al "carbon leakage": nel caso di mancato raggiungimento di un accordo per il periodo post-2012, saranno assunte adeguate iniziative per evitare eccessive penalizzazioni per quei settori maggiormente esposti alla concorrenza internazionale (settori esposti al "carbon leakage"). In particolare, il nuovo intervento regolatorio stabilisce che i settori esposti a rischio "significativo" di carbon leakage beneficino di un'assegnazione completamente gratuita (100% delle quote spettanti). I settori esposti al rischio di carbon leakage sono stati identificati dalla Commissione nel 2009 sulla base di criteri quantitativi e qualitativi previsti dalla direttiva. Tale elenco può essere rivisto includendo ulteriori settori qualora analisi successive evidenziassero un'esposizione al rischio;

- alla gestione delle aste: l'asta sarà gestita a livello nazionale con regole armonizzate che la Commissione ha stabilito attraverso un regolamento. I proventi derivanti dalle aste devono essere destinati ad interventi di mitigazione per favorire gli adattamenti ai cambiamenti climatici. La quantità totale di quote da mettere all'asta sarà ripartita tra gli Stati Membri come segue: l'88% della quantità totale di quote da mettere all'asta sarà distribuita in proporzione alle emissioni del 2005 o della media 2005-2007 (da scegliere tra il valore più elevato); il 10% della quantità totale di quote da mettere all'asta sarà ridistribuito dagli Stati Membri con un reddito medio pro capite superiore del 20% rispetto alla media UE ai Paesi con reddito medio pro capite inferiore alla media (la redistribuzione è più elevata per quei Paesi con reddito pro capite basso e prospettive di crescita elevate); il 2% della quantità totale di quote da mettere all'asta sarà ridistribuita tra gli Stati Membri



le cui emissioni nel 2005 erano almeno del 20% al di sotto dei livelli dell'anno assunto quale anno base nell'ambito del Protocollo di Kyoto;

- all'uso dei crediti derivanti dalla realizzazione di progetti nei Paesi terzi: l'intervento regolatorio prevede per gli impianti "esistenti" (ossia quelli già presenti nel sistema) la possibilità di utilizzare crediti di emissione generati dalla realizzazione di progetti nei Paesi in via di sviluppo/economia in transizione, in quantità pari o al "residuo" derivante dal periodo 2008-2012 o ad una certa percentuale dell'assegnazione 2008-2012. Tale percentuale non potrà essere inferiore all'11% e sarà determinata dalla Commissione in modo tale da mitigare le distorsioni derivanti dalla mancanza di armonizzazione nell'uso dei crediti per il periodo 2008-2012. La quantità totale di crediti consentita non deve superare il 50% dello sforzo di riduzione per il periodo 2008-2020 (principio di complementarità). Gli impianti nuovi entranti possono usare crediti in misura pari al 4,5% delle emissioni verificate nel periodo 2013-2020, mentre il settore dell'aviazione può usare crediti in misura pari all'1,5%. A seguito del raggiungimento dell'accordo globale per il periodo post-2012, il limite all'utilizzo dei crediti sarà rivisto sulla base della procedura di co-decisione. Il riconoscimento dei crediti generati nell'ambito del futuro regime per la lotta ai cambiamenti climatici non sarà automatico, ma regolamentato attraverso apposito atto della Commissione.

- alla flessibilità tra i settori ETS e non ETS: l'intervento regolatorio prevede la possibilità di rilasciare quote a seguito della realizzazione di progetti che riducono le emissioni in settori non regolati dall'ETS cosicché gli operatori che hanno realizzato tali progetti possono vendere le quote agli impianti regolati dall'ETS;

- all'accesso alla riserva "nuovi entranti": l'intervento regolatorio prevede l'istituzione di una riserva di quote da assegnare a titolo gratuito agli impianti "nuovi entranti" nel sistema e a quelli che effettuano significativi ripotenziamenti;

- all'uso dei benchmarks per l'assegnazione delle quote gratuite: l'intervento regolatorio prevede che l'assegnazione a livello di impianto sarà fatta sulla base di benchmarks di settore e sottosettore determinati a livello UE tenendo conto delle tecniche più efficienti.

**C) Rappresentazione del problema da risolvere e delle esigenze sociali ed economiche considerate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo.**

Il nuovo intervento regolatorio si prefigge di contrastare i cambiamenti climatici dovuti alle emissioni dei gas ad effetto serra, considerati i benefici in termini di tutela dell'ambiente e della salute che discenderebbero da una ulteriore riduzione delle emissioni dei predetti gas ad effetto serra. Attualmente nel nostro Paese le emissioni totali di gas serra espresse in CO<sub>2</sub> equivalente ammontano a 493,7 milioni di tonnellate.

**D) Descrizione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) da realizzare mediante l'intervento normativo e gli indicatori che consentiranno successivamente di verificarne il grado di raggiungimento.**

L'intervento regolatorio si prefigge di arrivare, nel 2020, a livello Comunitario ad una riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra del 21% rispetto ai livelli del 2005 da parte dei settori regolati dall'ETS.

Per il raggiungimento del predetto obiettivo il nuovo intervento regolatorio individua una serie di misure specifiche da adottare a livello nazionale:

- una più puntuale definizione del campo di applicazione e l'estensione del sistema ETS ad altri gas diversi dalla CO<sub>2</sub>;
- ad una maggiore flessibilità tra i settori ETS e non ETS. L'intervento regolatorio prevede la possibilità di rilasciare quote a seguito della realizzazione di progetti che riducono le



emissioni in settori non regolati dall'ETS cosicchè gli operatori che hanno realizzato tali progetti possono vendere le quote agli impianti regolati dall'ETS;

- all'accesso alla riserva "nuovi entranti" prevedendo l'istituzione di una riserva di quote da assegnare a titolo gratuito agli impianti "nuovi entranti" nel sistema e a quelli che effettuano significativi ripotenziamenti.

Pertanto il grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati è dato dal riscontro dell'abbattimento delle emissioni dei gas ad effetto serra e da una più efficiente gestione del meccanismo di assegnazione delle quote di emissione.

#### **E) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento legislativo.**

Destinatari dell'intervento normativo sono, quanto agli obblighi:

- il Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto, in quanto autorità nazionale competente;
- le amministrazioni centrali coinvolte: il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero dello sviluppo economico ed il ministero dell' economia e delle finanze;
- i gestori degli impianti nonché gli operatori aerei ricadenti nel campo di applicazione del nuovo intervento regolatorio.

Sotto il profilo dei benefici, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio sono la popolazione italiana e la popolazione europea nel suo complesso, considerato che la finalità dell'intervento è quella di limitare le emissioni di CO<sub>2</sub>, il principale gas responsabile dell'effetto serra.

### **SEZIONE 2 - PROCEDURE DI CONSULTAZIONE**

Il contenuto dell'intervento regolatorio è stato definito all'esito di una istruttoria tecnica avviata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con i rappresentanti tecnici della principale amministrazioni interessate (Ministero dello sviluppo economico)

Inoltre sono state consultate ed hanno formalmente condiviso il testo le amministrazioni interessate della salute, dell'economia e delle finanze, degli esteri in appositi tavoli tecnici tenutisi presso il Dipartimento per le politiche comunitarie.

L'amministrazione non ha ritenuto di sentire le parti sociali e produttive, che comunque erano già state coinvolte a livello comunitario nella fase ascendente di definizione della direttiva comunitaria, e l'intervento stesso non è altro che la trasposizione della direttiva nell'ordinamento interno.

Sull'intervento normativo è previsto venga acquisito formalmente il parere Conferenza permanente per i rapporti con lo Stato e le regioni e delle competenti commissioni parlamentari.

### **SEZIONE 3 - LA VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO ("OPZIONE ZERO").**

Posto che l'opzione di non intervento non sarebbe in ogni caso percorribile, stante l'obbligo per gli Stati membri di recepire nel diritto interno le norme comunitarie (la Commissione europea ha già



avviato una procedura d'infrazione nei confronti dell'Italia per mancata trasposizione nell'ordinamento interno della direttiva in questione) l'opzione zero, consistente nel lasciare inalterata la normativa vigente, non è stata ritenuta percorribile. Sono stati, infatti, considerati gli evidenti benefici sia in termini di salute della popolazione che di tutela dell'ambiente.

#### **SEZIONE 4 - VALUTAZIONE DELLE OPZIONI ALTERNATIVE**

Non sono state ravvisate opzioni alternative alla regolazione diretta, cioè al recepimento a livello legislativo dei contenuti vincolanti della direttiva nel rispetto dei principi e dei criteri generali contenuti nella legge delega (legge comunitaria 2009). Nel corso delle riunioni di coordinamento con le altre amministrazioni interessate queste ultime hanno concordato sulla opportunità dell'adozione dell'intervento regolatorio che, peraltro, è conforme al dettato della direttiva. Per quanto riguarda la parte minima discrezionale concernente la designazione dell'organismo di accreditamento nazionale lo stesso è stato individuato ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 dicembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 20 del 26 gennaio 2010.

#### **SEZIONE 5 - GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA**

##### **A) Metodo di analisi applicato per la misurazione degli effetti.**

La valutazione che il nuovo intervento regolatorio, attraverso l'adozione di misure più stringenti in materia di emissioni di gas ad effetto serra, avrebbe avuto effetti positivi per la salute umana e per l'ambiente è stata effettuata a livello comunitario in relazione alle:

- ripercussioni economiche (misurate sia in termini di costo del cambiamento e delle sue conseguenze per la competitività globale dell'UE, l'occupazione e la coesione sociale, sia in termini di promozione di nuove tecnologie che favoriscano l'innovazione e creino un vantaggio concorrenziale nelle tecnologie energetiche ed industriali pulite);
- ripercussioni ambientali (stabilite principalmente in base all'attesa diminuzione delle emissioni di CO<sub>2</sub>, il principale gas responsabile dell'effetto serra);
- ripercussioni sulla salute (non in termini quantitativi ma qualitativi, valutate tenendo conto degli effetti negativi evitati a carico della salute delle popolazioni interessate).

##### **B) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta.**

Non risultano svantaggi dall'intervento regolatorio. Al contrario l'intervento normativo si propone di ridurre le emissioni dei gas ad effetto serra per contrastare i cambiamenti climatici a vantaggio della tutela dell'ambiente e della salute della popolazione nel suo complesso e di introdurre procedure armonizzate a livello comunitario ai fini della gestione, mediante aste, delle quote di emissione dei gas ad effetto serra.

##### **C) Indicazione degli obblighi informativi a carico dei destinatari diretti ed indiretti.**

Sono previsti obblighi informativi a carico dei gestori degli impianti che sono tenuti a:





- comunicare al Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto, le modifiche relative agli impianti (artt. 16 e 38, comma 8), le emissioni rilasciate (art. 34, comma 2, ), il piano di monitoraggio (artt.10, comma 1), le informazioni sugli impianti di cui alle lett. a), b), c) e d) dell'art. 14, comma 2, ogni interruzione dell'attività di cui all'allegato I ( art. 23, comma 4), la cessazione anche parziale di attività (artt. 24, comma 3, e 25, comma 2), la riduzione sostanziale di capacità e la capacità installata del sottoimpianto (art. 26, comma 2);
- presentare domanda di iscrizione al registro nazionale o europeo, ove operativo, delle emissioni.

Quanto al Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto è tenuto a:

- comunicare alla Commissione europea le domande per l'assegnazione delle quote di emissione a titolo gratuito presentate dagli operatori aerei amministrati dall'Italia (art. 7, comma 3);

- comunicare alla Commissione europea le domande per l'assegnazione delle quote di emissione di cui alla riserva speciale a titolo gratuito presentate dagli operatori aerei amministrati dall'Italia (art. 8, comma 4);

- comunicare il rilascio delle quote di emissione all'operatore aereo amministrato dall'Italia e all'amministratore del registro (ISPRA) (art.9, commi 2 e 3 );

- trasmettere ai Ministri competenti una relazione sulla violazione delle disposizioni del presente intervento regolatorio da parte degli operatori aerei amministrati dall'Italia (art.11);

- inviare alla Commissione europea l'elenco degli impianti che ricadono nel campo di applicazione dell'intervento regolatorio e che hanno ottenuto l'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra (art. 21, comma 2), nonché il quantitativo totale di quote rivisto ai sensi dell'art. 20 (art. 21, comma 4);

- comunicare alla Commissione europea il quantitativo annuo preliminare delle quote assegnate a titolo gratuito (art. 22, comma 4);

- presentare annualmente alla Commissione europea una relazione sull'applicazione dell'intervento regolatorio (art. 40). La relazione riserva un'attenzione particolare alle disposizioni prese ai fini dell'assegnazione delle quote di emissioni, del funzionamento dei registri, dell'applicazione delle misure di attuazione in materia di monitoraggio e comunicazione, della verifica e dell'accreditamento e delle questioni riguardanti il rispetto delle disposizioni previste dall'intervento regolatorio e il trattamento fiscale delle quote rilasciate.

Inoltre:

- il Ministero dell'ambiente è tenuto a predisporre annualmente una relazione sull'utilizzo delle risorse riassegnate (art. 19, comma 4);

- il GSE è tenuto a presentare alla Commissione europea ed al Comitato, per ciascuna asta, una relazione sulla corretta applicazione delle regole che disciplinano la vendita all'asta (art. 19, comma 5).

I costi amministrativi attualmente non quantificabili che scaturiranno da tali obblighi andranno a vantaggio della collettività in termini di tutela della salute e dell'ambiente e della trasparenza delle procedure. Si precisa, comunque, che gli obblighi informativi introdotti non introducono un livello di regolazione superiore a quello minimo richiesto dalla direttiva comunitaria.

#### **D) Eventuale comparazione con altre opzioni esaminate.**

Non è stata effettuata nessuna comparazione in quanto non sono state valutate opzioni alternative per i motivi di cui alla sezione IV.

#### **E) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio.**



Non esistono condizioni o fattori che possano incidere sull'immediata attuazione del nuovo intervento regolatorio in quanto le attuali strutture amministrative sono già in grado di operare con le nuove norme senza aggravio per la finanza pubblica. Non esistono fattori ambientali o scaturenti dal mercato interessato capaci di condizionare la regolare introduzione delle nuove procedure. Pertanto l'intervento è immediatamente attuabile anche sotto questo profilo.

#### **SEZIONE 6 - INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITA'**

L'intervento regolatorio, oltre ad incidere positivamente sulla competitività del sistema-Paese, uniformandolo agli altri Stati comunitari, ha anche una incidenza positiva sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato del settore introducendo norme uniformi e trasparenti per tutti gli operatori interessati, nazionali e comunitari.. Comunque l'intervento regolatorio non introduce livelli di regolazione in materia superiori a quelli minimi richiesti dalla direttiva comunitaria 2009/29/CE.

#### **SEZIONE 7 - MODALITA' ATTUATIVE DELL'INTERVENTO REGOLATORIO**

##### **A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio proposto.**

I soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio delineato sono:

- il Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto;
- le amministrazioni centrali coinvolte: il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero dello sviluppo economico ed il ministero dell' economia e delle finanze;
- i gestori degli impianti e gli operatori aerei rientranti nel campo di applicazione dell'intervento regolatorio.

##### **B) Eventuali azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento.**

Non sono previste misure particolari di pubblicità dell'intervento stesso oltre quelle previste per legge. Comunque l'intervento normativo verrà pubblicato nel sito web istituzionale del Ministero dell'ambiente.

##### **C) Gli strumenti per il controllo ed il monitoraggio dell'intervento regolatorio**

Non sono previsti nuove forme di controllo e di monitoraggio dell'intervento regolatorio, che, pertanto, saranno effettuati con le modalità già esistenti a cura degli enti di vigilanza ambientale.

##### **D) Eventuali meccanismi per la revisione e l'adeguamento periodico della prevista regolamentazione e gli aspetti prioritari da sottoporre eventualmente a V.I.R.**

Il Ministero dell'ambiente curerà l'elaborazione della verifica di impatto regolatorio a cadenza biennale avvalendosi anche dei dati forniti dagli enti di vigilanza ambientale e saranno presi in esame prioritariamente i seguenti aspetti :

- verifica dei miglioramenti in termini di emissioni di CO<sub>2</sub>;
- verifica della corretta utilizzazione del sistema da parte dei gestori degli impianti.



## ANALISI TECNICO-NORMATIVA

### **Amministrazione proponente:**

Ministro per gli affari europei e Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

**Titolo:** : schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2009/29/CE del 23 aprile 2009, che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra

## **PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO**

### **1) *Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.***

Il decreto legislativo all'esame è stato predisposto ai sensi della legge comunitaria 4 giugno 2010, n. 96, (legge comunitaria 2009) al fine di recepire nell'ordinamento interno la direttiva 2009/29/CE del 23 aprile 2009 che modifica la direttiva 2003/87/CE, al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra.

In linea con la direttiva 2009/29/CE, il provvedimento all'esame **modifica significativamente** il sistema di scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra nella Comunità al fine di superare alcune carenze relative :

- al campo di applicazione: il campo di applicazione è stato definito in maniera più puntuale per quanto riguarda gli impianti di combustione ed è stato esteso il sistema ad altri gas diversi dalla CO<sub>2</sub>. E', inoltre, prevista la possibilità di escludere i piccoli impianti (ossia gli impianti con emissioni annue inferiori a 25.000 tCO<sub>2</sub> e, laddove sono svolte attività di combustione, con potenza termica nominale inferiore ai 35 MW), purché le emissioni di tali impianti siano regolamentate con misure che comportano uno sforzo di riduzione "equivalente" a quello che sarebbe stato loro imposto se fossero rimasti all'interno dell'ETS. Sono previste, infine per gli impianti caratterizzati nel periodo 2008-2010 da emissioni inferiori alle 5.000 tCO<sub>2</sub>/anno, regole semplificate per il monitoraggio, la rendicontazione e la verifica;

- all'impegno di riduzione richiesto: la direttiva stabilisce che, al 2020, a livello Comunitario, i settori regolati dall'ETS riducano le emissioni di gas ad effetto serra del 21% rispetto ai livelli del 2005;

- al metodo di assegnazione delle quote: lo schema di decreto legislativo, in linea con la direttiva, stabilisce che le quote saranno assegnate mediante asta e più precisamente per gli impianti termoelettrici e per gli impianti per la cattura e lo stoccaggio del carbonio l'assegnazione sarà totalmente a titolo oneroso ("full auctioning"), ad eccezione degli impianti di cogenerazione che possono ricevere quote gratuite per l'energia termica destinata al teleriscaldamento o a impianti industriali e degli impianti di produzione di energia elettrica che utilizzano gas residui di acciaieria la cui produzione risulta inevitabile. Per gli impianti dei settori diversi dal termoelettrico, è prevista una transizione graduale verso il "full auctioning"; in particolare il primo anno sarà assegnato gratuitamente l'80% delle quote spettanti, negli anni successivi la percentuale di assegnazione



gratuita sarà ridotta linearmente fino ad arrivare al 30% nel 2020 (il che implica un'assegnazione gratuita, come media del periodo, pari al 55% delle quote spettanti);

- alle misure a supporto dei settori esposti al "carbon leakage": nel caso di mancato raggiungimento di un accordo per il periodo post-2012, saranno assunte adeguate iniziative per evitare eccessive penalizzazioni per quei settori maggiormente esposti alla concorrenza internazionale (settori esposti al "carbon leakage"). In particolare, il provvedimento all'esame stabilisce che i settori esposti a rischio "significativo" di carbon leakage beneficino di un'assegnazione completamente gratuita (100% delle quote spettanti). I settori esposti al rischio di carbon leakage sono stati identificati dalla Commissione nel 2009 sulla base di criteri quantitativi e qualitativi previsti dalla direttiva. Tale elenco può essere rivisto includendo ulteriori settori qualora analisi successive evidenziassero un'esposizione al rischio;

- alla gestione delle aste: l'asta sarà gestita a livello nazionale con regole armonizzate che la Commissione ha stabilito attraverso un Regolamento. I proventi derivanti dalle aste devono essere destinati ad interventi di mitigazione dei/adattamenti ai cambiamenti climatici;

- all'uso dei crediti derivanti dalla realizzazione di progetti nei Paesi terzi: lo schema di decreto legislativo prevede per gli impianti "esistenti" (ossia quelli già presenti nel sistema) la possibilità di utilizzare crediti di emissione generati dalla realizzazione di progetti nei Paesi in via di sviluppo/economia in transizione, in quantità pari o al "residuo" derivante dal periodo 2008-2012 o ad una certa percentuale dell'assegnazione 2008-2012. La quantità totale di crediti consentita non deve superare il 50% dello sforzo di riduzione per il periodo 2008-2020 (principio di complementarità). Gli impianti nuovi entranti possono usare crediti in misura pari al 4,5% delle emissioni verificate nel periodo 2013-2020, mentre il settore dell'aviazione può usare crediti in misura pari all'1,5%;

- alla flessibilità tra i settori ETS e non ETS: il provvedimento all'esame prevede la possibilità di rilasciare quote a seguito della realizzazione di progetti che riducono le emissioni in settori non regolati dall'ETS così che gli operatori che hanno realizzato tali progetti possano vendere le quote agli impianti regolati dall'ETS;

- all'accesso alla riserva "nuovi entranti": la direttiva prevede l'istituzione di una riserva di quote da assegnare a titolo gratuito agli impianti "nuovi entranti" nel sistema e a quelli che effettuano significativi ripotenziamenti;

- all'uso dei benchmarks per l'assegnazione delle quote gratuite: la direttiva prevede che l'assegnazione a livello di impianto sarà fatta sulla base di benchmarks di settore e sottosectore determinati a livello UE tenendo conto delle tecniche più efficienti.

## **2) Analisi del quadro normativo nazionale.**

Il quadro normativo nazionale di riferimento è costituito dal decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive modificazioni, recante l'attuazione delle direttive 2003/87/CE, 2004/101/CE e 2008/101/CE in materia di scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra nella Comunità, con riferimento ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto. Detto decreto legislativo è stato modificato più volte: una prima volta nel 2004 e, successivamente, nel 2008 per recepire la direttiva 2008/101/CE che ha esteso il sistema al settore aviazione.

Poiché la direttiva 2009/29/CE ha modificato significativamente il sistema ETS, la maggior parte delle disposizioni previste nel decreto legislativo n. 216/2006, e successive modificazioni, non sono valide per il periodo 2013-2020. Pertanto, si è ritenuto di non intervenire con una ulteriore novella del provvedimento originario, ma di procedere alla stesura di un nuovo decreto legislativo che recepisce le disposizioni della direttiva 2009/29/CE e abroga il decreto n. 216 del 2006 riproducendone, nel contempo, le disposizioni non modificate dalla predetta direttiva.

## **3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.**



Il decreto legislativo in esame abroga il decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive modificazioni, recante l'attuazione delle direttive 2003/87/CE, 2004/101/CE e 2008/101/CE, recepisce la direttiva 2009/29/CE, che modifica l'ordinamento previgente, e, nel contempo, riproduce le disposizioni del decreto n. 216 del 2006 non modificate dalla predetta direttiva.

**4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.***

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi costituzionali.

**5) *Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.***

Non si rilevano profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie ed a statuto speciale nonché degli enti locali.

La disciplina recata dal presente decreto legislativo attiene, infatti, alla materia ambientale che, ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera s), della Costituzione è riservata alla potestà legislativa esclusiva dello Stato.

**6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.***

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, di differenziazione e di adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

**7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.***

Non sono previste rilegificazioni di norme delegificate ed è stata curata la chiarezza dei disposti normativi.

**8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.***

Non risultano progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento.

**9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.***

Non risultano pendenti giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

**PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE**

**10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.***



Il provvedimento legislativo in esame recepisce una direttiva comunitaria e non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento comunitario.

**11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.**

E' stata aperta una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia per mancato recepimento (proc. infraz. 2010/0124).

**12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.**

Il provvedimento legislativo in esame non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

**13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee sul medesimo o analogo oggetto.**

Non sono pendenti giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

**14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.**

Non sono pendenti giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

**15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.**

Non ci sono indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

### **PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO**

**1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.**

Il provvedimento in esame, oltre a riproporre le definizioni dell'abrogato decreto 156 del 2006 ancora attuali introduce alcune nuove definizioni, secondo quanto previsto dalla direttiva che recepisce e, in particolare, le seguenti definizioni:

a) gas a effetto serra: i gas di cui all'Errore. **L'origine riferimento non è stata trovata.** e altri costituenti gassosi dell'atmosfera, sia naturali che di origine antropica, che assorbono e riemettono radiazioni infrarosse;

a) nuovo entrante:

1) l'impianto che esercita una o più attività indicate nell'Errore. **L'origine riferimento non è stata trovata.**, che ha ottenuto un'autorizzazione ad emettere gas a effetto serra per la prima volta dopo il 30 giugno 2011;



2) *l'impianto che esercita per la prima volta un'attività inclusa nel sistema comunitario ai sensi dell'Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. del presente decreto;*

3) *l'impianto che esercita una o più attività indicate nell'Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. o un'attività inclusa nel sistema comunitario ai sensi dell'Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. del presente decreto, che ha subito un ampliamento sostanziale della capacità dopo il 30 giugno 2011, solo nella misura in cui riguarda l'ampliamento in questione;*

c) *combustione: l'ossidazione di combustibili indipendentemente dall'impiego che viene fatto dall'energia termica elettrica o meccanica prodotte in tale processo e altre attività direttamente connesse, compreso il lavaggio di gas di scarico;*

d) *impianto di produzione di elettricità: un impianto che al 1 gennaio 2005° successivamente ha prodotto elettricità ai fini della vendita a terzi e nei quali non si effettua alcuna attività elencata all'allegato I diversa dalla "combustione di carburanti.*

Il provvedimento all'esame introduce, inoltre, ulteriori definizioni ritenute necessarie ai fini di una più agevole comprensione delle sue disposizioni.

**2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.***

I riferimenti normativi contenuti nel provvedimento in esame sono corretti.

**3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.***

Non si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa.

**4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.***

L'intervento normativo non comporta effetti abrogativi impliciti.

**5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.***

Il provvedimento in esame non contiene disposizioni aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

**6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.***

Non risultano altre deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.



**7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.**

Il provvedimento all'esame prevede:

- all'art. 19 comma 2, che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, almeno il 50% dei proventi delle vendite all'asta delle quote sia riassegnato ai pertinenti capitoli di spesa del Ministero dell'ambiente;
- all'art. 27 comma 2, che con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministero dello sviluppo economico, possa adottare misure finanziarie a favore dei settori o sottosettori considerati esposti ad un elevato rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio;
- all'articolo 42, comma 2, che con decreto Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, siano stabilite le tariffe a carico degli operatori interessati e le modalità di versamento.

**8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.**

Per la predisposizione dell'intervento normativo sono stati utilizzati dati statistici già in possesso dell'amministrazione

